



Milano, 9 agosto 1990

Circolare Tecnica 7/90

Oggetto: Disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa -
Legge 19.3.1990 n. 55 artt. 7 - 30 e 31

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. MONZA
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
		DOTT. LONI
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
		AVV. SCIUME'
		DOTT. CALLIGARO
	MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
		SIG. MALINVERNO
	PRIME FACTOR	RAG. MARCACCI
	SANPAOLO FACTORING	DOTT. HAIM
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DIREZIONE GENERALE
		DOTT. FURLOTTI
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

1

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Con riferimento alla legge in oggetto, alla deliberazione Banca D'Italia del 26.6.90 ed al decreto emanato dal Ministro del Tesoro del 4.7.90, già trattate nelle circolari tecniche n. 2/90 e 4/90 e nelle circolari informative n. 13/90 e 14/90, vengono di seguito forniti gli orientamenti di massima da intraprendere nell'applicazione del testo normativo.

Tali orientamenti riflettono, fra l'altro, il contenuto di alcune riunioni tenutesi presso la sede dell'ABI, alle quali hanno partecipato le diverse Associazioni di categoria degli intermediari non bancari, dalle quali è emerso un orientamento univoco circa la corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del legislatore.

ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.90 N. 55

Nell'operatività di factoring le disposizioni relative alla legge in oggetto hanno applicazione qualora il debitore ceduto sia un Ente Pubblico. In particolare, l'art. 7 della legge prevede che l'Amministrazione o l'Ente Pubblico debba acquisire una specifica certificazione al momento del pagamento dal cessionario (factor).

Tale certificazione verrà rilasciata dalla Prefettura competente per il luogo ove il cessionario ha la sede e può essere rilasciata ad istanza dello stesso.

Da un primo esame della legge e da notizie avute dalla Prefettura di Milano è emerso quanto segue:

I documenti necessari per ottenere tale attestato sono i seguenti: certificato di stato di famiglia e certificato di residenza relativi al legale rappresentante (in duplice copia ed in carta libera) nonché certificato di iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti la persona del legale rappresentante; quest'ultimo non deve essere anteriore di più di tre mesi dalla richiesta.

Tale certificazione quando rilasciata ha validità per tre mesi, a tal proposito val la pena di specificare che tale validità non è da riferirsi alla singola operazione, bensì all'efficacia della dichiarazione stessa.

Nell'incontro presso la Prefettura è stato appurato che la dichiarazione di cui sopra, benchè riporti gli estremi di operazioni determinate, ha efficacia astratta in ordine all'inesistenza di preclusioni di cui alla legge 55.

Però, la discrezionalità lasciata agli enti destinatari potrebbe obbli-



gare il factor a richiedere specifiche ulteriori dichiarazioni, pure in pendenza di certificazioni valide.

Presso la Prefettura ci è stato peraltro comunicato che nel mese di settembre dovrebbe essere emanata una apposita circolare del Ministero degli Interni che dovrebbe togliere ogni incertezza ed uniformare le metodologie di comportamento degli enti destinatari.

L'allegato A riporta copia del modulo da utilizzare per la richiesta della certificazione in oggetto, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione.

ART. 30 DELLA LEGGE 19.3.90 N. 55

Il testo legislativo e la successiva integrazione contenuta nel decreto di attuazione hanno chiarito definitivamente che le società di factoring rientrano tra i soggetti sottoposti agli adempimenti relativi alla identificazione ed alla registrazione di coloro che pongono in essere movimentazione in entrata od in uscita di mezzi di pagamento di importo non inferiore a Lit. 20.000.000.=, intendendosi per mezzo di pagamento i seguenti:

contanti - assegni bancari - assegni circolari - assegni e vaglia postali - titoli speciali dell'Istituto di emissione - titoli speciali Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

La classificazione di cui sopra è tassativa e stabilita dalla legge in oggetto; restano peraltro escluse le movimentazioni di somme a mezzo bonifico bancario e i pagamenti con effetti (questi perchè in concreto sono promesse di pagamento).

Nel caso vi siano operazioni frazionate, realizzate nell'ambito della stessa giornata lavorativa, la cui sommatoria raggiunga il limite di Lit. 20.000.000.= si dovrà procedere all'identificazione e registrazione con la medesima procedura.

Per quanto riguarda il concetto di movimentazione di mezzi di pagamento, occorre innanzitutto individuare quali siano le operazioni sia in entrata che in uscita per le quali è richiesto l'adempimento.

Dopo approfondito esame di detta problematica si è inteso suggerire in via prudenziale una categoria di movimentazioni strettamente collegata, connessa e funzionale allo svolgimento dell'attività societaria.

E' parso quindi opportuno indicare le seguenti operazioni:



a) Operazioni in uscita

l'identificazione del beneficiario andrà sempre eseguita, per il factor essa riguarderà tipicamente fra l'altro:

I- anticipazioni a fronte di cessioni di credito e finanziamenti in genere;

II- pagamenti effettuati per acquisto pro-soluto del credito;

III- pagamenti di commissioni, prestazioni professionali parcellate, pagamento di fornitori generici occasionali o abituali;

b) Operazioni in entrata

l'identificazione del soggetto trasmittente andrà eseguita nei confronti:

1) del cedente per:

I- rimesse relative a rimborsi od ogni qualsivoglia operazione di pagamento presso il factor di interessi o commissioni ed altri accessori afferenti il rapporto di factoring instaurato;

2) del debitore per:

I- rimesse relative al pagamento di fatture cedute nonchè ogni qualsivoglia operazione di pagamento presso il factor di interessi per eventuale mora, dilazione concessa, spese e rimborsi.

3) di qualsiasi soggetto terzo garante o interveniente nel rapporto con il cedente o con il debitore ceduto, accollante per rimesse relative a rimborsi o pagamenti in relazione alla qualità specifica a lui attribuita in favore del cedente o del debitore ceduto.

Ovviamente, nelle operazioni per corrispondenza sussiste solo l'obbligo di registrazione sull'apposito registro, di cui in seguito verrà dato rilievo, dell'intestatario del rapporto di factoring (cedente) del debitore o dell'eventuale terzo cui si riferisce l'operazione stessa, assumendosi l'identificazione già effettuata dalla lettura delle generalità del trasmittente sulla lettera accompagnatrice del mezzo di pagamento.

Modalità di identificazione

L'identificazione va espletata acquisendo i relativi dati da parte del soggetto con cui la società viene a contatto nella trasmissione o ricezione dei mezzi di pagamento previsti.

Si suggerisce, qualora trattasi di persona fisica, di acquisire copia fotostatica del documento d'identità ed eventualmente del codice fiscale accertandosi della effettiva residenza attuale del soggetto.

Qualora trattasi di persona giuridica, Ente o società, sarà utile rilevare la denominazione, l'oggetto sociale, la Partita Iva od il Codice Fiscale.

Ovviamente i rilievi summenzionati possono essere superati quando la



trasmissione o ricezione dei mezzi di pagamento avvenga mediante corrispondenza, quando siano evidenti nella stessa gli elementi identificativi del soggetto interessato.

Soggetti tenuti all'identificazione

In linea di massima si suggerisce di porre l'obbligo di identificazione al soggetto che materialmente entra in contatto con la clientela sia essa per operazioni in entrata che in uscita.

Il principio sopra citato ovviamente va correttamente interpretato ed applicato tenute presenti le diverse organizzazioni interne ed esterne delle società di factoring.

E' infatti ipotizzabile che la società di factoring possa operare in un'unica sede, in più sedi, a mezzo di filiali, avvalendosi della collaborazione di agenti esterni convenzionati monomandatari per il prodotto e di altre forme di operatività decentrata territorialmente.

A seconda quindi delle diverse strutture organizzative delle società, pare evidente che comunque per "personale incaricato alla identificazione" si debba ritenere il soggetto che riceve o consegna materialmente il mezzo di pagamento sia che esso si trovi presso la sede, che presso la filiale, che sia un agente o che riveste altra caratteristica di collaboratore.

Nessun problema si pone quando la movimentazione avviene a mezzo di soggetto facente parte dell'organizzazione interna della società sia in sede che in filiale; l'obbligo dell'identificazione nascerà in capo a questo all'atto della movimentazione.

Alcuni problemi nascono invece quando la movimentazione viene effettuata da parte di agenti o collaboratori esterni della società.

Si è inteso intraprendere una soluzione che pone l'obbligo di identificazione all'agente e/o al collaboratore esterno che materialmente entra in contatto con il soggetto ricevente o versante purchè dette strutture esterne intrattengano con la società mandati nei quali specificamente sia precisato detto obbligo ogni qualvolta se ne verifichi l'occasione attuativa con totale manleva del mandante in relazione ad eventuali errori, omissioni, atteggiamenti illeciti o fraudolenti dell'agente o del collaboratore.

Un'attenzione particolare merita il broker il quale dovrà dichiarare alla società le complete generalità del cliente per conto del quale esegue il pagamento o riceve da parte della società l'importo da trasferire a quest'ultimo.



Soggetti tenuti alla registrazione

La legge ed il successivo decreto di attuazione sanciscono l'obbligo della registrazione delle movimentazioni dei mezzi di pagamento suindicati quale passo contestuale od immediatamente successivo nell'ambito della giornata lavorativa in capo all'operatore di factoring. A tal fine essi prevedono la creazione di apposito registro la cui tenuta è peraltro oggetto di normativa penale in caso di inadempimento.

Proprio avendo riguardo a questo particolare contenuto nelle norme il momento della registrazione assume rilevanza decisiva per la corretta applicazione della legge.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo anche per questo specifico adempimento occorre tener presente quanto alla sua attuazione l'organizzazione interna ed esterna della società di factoring. Questo in quanto la disposizione normativa non distingue il soggetto che opera l'identificazione da quello che effettivamente adempie alla registrazione giornaliera; per cui è legittimo ritenere che possano essere due soggetti diversi a svolgere i due diversi compiti. Così è quando un operatore disponga di filiali o punti vendita del prodotto od agenzie. In tal caso, fermo restando l'obbligo di identificazione in capo ai soggetti che operano territorialmente quali organi interni o agenti esterni della società, è possibile configurare la tenuta del registro prevista dalla legge, sia presso detti operatori decentrati che presso la sede centrale.

Nel primo caso però si rischierebbe una duplicazione di registrazione con appesantimento della struttura amministrativa che potrebbe inoltre ingenerare confusione.

Pare più coerente ed agevole suggerire la tenuta del registro presso la sede centrale alla quale le unità esterne, sotto piena responsabilità - quando organi della società -, o ampia manleva - quando agenti esterni - trasferiscano i dati relativi alle operazioni di movimentazione riferiti alla identificazione operata sul soggetto contattato.

Seguendo questa impostazione si consente alla società una maggior controllo operativo sulle unità periferiche nonchè una gestione più appropriata e professionale della scrittura di registrazione.

E' chiaro che le società sono comunque libere di attuare il sistema che meglio integri le necessità organizzative tipiche della struttura operativa abituale. Quello che rileva è comunque la certezza e la puntualità negli adempimenti previsti.

La tenuta del registro

Avendo riguardo alla classificazione delle operazioni in precedenza elencate e soggette agli obblighi di registrazione, le società devono tenere il registro aggiornato e completo di alcuni dati salienti quali:

- data dell'operazione (la data in cui viene registrato l'incasso presso



la contabilità interna o presso la filiale o l'agente - data in cui viene emesso il mezzo di pagamento da parte della società);

- causale (pagamento o incasso nei confronti dei soggetti con cui si viene in contatto nel rispetto delle operazioni in entrata o in uscita);
- tipologia del mezzo di pagamento;
- importo (in caso di operazioni frazionate l'importo dei singoli mezzi di pagamento ed il totale distinto fra contanti ed altri mezzi);
- generalità di chi effettua l'operazione (così come acquisite direttamente o trasmesse dagli operatori decentrati oppure rilevate dalla corrispondenza);
- beneficiario dell'operazione (il cedente intestatario del rapporto di factoring oppure il terzo a favore del quale la società dispone il pagamento o lo riceve).

Il registro, progressivamente numerato, dovrà essere siglato in ogni pagina a cura del personale responsabile ad hoc e contenere nell'ultima pagina l'indicazione (anche questa sottoscritta) del numero di pagine di cui esso è composto.

Detto registro andrà conservato per dieci anni.

Si consiglia inoltre la vidimazione del notaio sul registro che, unitamente alla bollatura, esime il personale societario e la società in senso generale dall'applicazione delle sanzioni penali previste per inadempimenti, errori od omissioni nella tenuta.

Ovviamente la società può optare per la tenuta di due registri, uno relativo alle movimentazioni in uscita e l'altro a quelle in entrata con le stesse modalità di riempimento e di gestione e con le formalità suggerite.

ART. 31 DELLA LEGGE 19.3.90 N. 55

In merito alla nuova disposizione di legge che modifica il primo comma dell'art. 9 della precedente legge 4.6.1985 n. 281, si precisa che il contenuto della stessa è stato ampiamente esemplificato con la pubblicazione dei facsimile dei modelli da utilizzare per le segnalazioni previste dalla norma sulla G.U. n. 159 del 10.7.1990.

Nella Gazzetta è stato altresì pubblicato il testo delle istruzioni per la compilazione dei modelli relativi alla segnalazione, all'Ente o società partecipati, ed alle relative autorità di controllo delle partecipazioni relative a società esercenti attività bancaria, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché Casse Rurali, Banche Popolari ed ogni altro ente creditizio, superiori al 2% del capitale ed alle successive variazioni che superi in aumento od in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto.

Secondo la Banca d'Italia per società per azioni esercenti il credito si



intendono esclusivamente le società per azioni, diverse da Banche, che operano professionalmente sul mercato offrendo al pubblico prestiti o crediti, sia per cassa sia di firma, anche quando questi siano connessi a vendite di prodotti del gruppo di appartenenza delle società stesse.

Suggeriamo alle associate l'utilizzo in favore delle partecipanti della bozza allegata di comunicazione della partecipazione in misura superiore al 2% (allegato B).

Di rilievo, visto che la fattispecie viene sanzionata penalmente, è il termine entro cui effettuare le segnalazioni in discorso, il 25.8.1990. La lettera summenzionata potrebbe essere indirizzata oltre che all'Ente partecipante anche per conoscenza alla Banca d'Italia, oppure la società potrebbe comunicare con unica lettera diretta alla Banca d'Italia di aver segnalato alla partecipante la quota di partecipazione allegando copia fotostatica della stessa (allegato C).

Ci si riserva di ritornare in argomento sulla base di successive riunioni ABI previste nella seconda quindicina del mese di settembre, delle attese ulteriori disposizioni attuative che verranno emanate dal Ministero dell'Interno nonchè sulla base delle osservazioni che le Associate vorranno tempestivamente proporre all'Associazione.





Il Prefetto della Provincia di Milano

Prot.n. 1287/

Gab.

VISTA la richiesta di certificazione ai sensi del comma 6° dell'art.7 della legge 19.3.1990 n.55, avanzata dal privato il cui nominativo e dati anagrafici sono riportati nel retro del presente certificato e nel relativo stato di famiglia, nonché dalla società individuata nel retro del presente certificato;

VISTA la comunicazione del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno;

VISTA la legge 31.5.1965 n.575;

VISTA la legge 13.9.1982 n.646;

VISTA la legge 23.12.1982 n.636;

VISTA la legge 19.3.1990 n.55;

A T T E S T A

- che nei confronti della persona/e in premessa individuata/e e dei suoi/loro conviventi non sussistono, alla data odierna, provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui al comma 4 dell'art.10, del comma 2 dell'art.10 quater e dei commi 3 e 5 dell'art.10 della legge 31.5.1965 n.575, così come modificata dalla legge 19.3.1990 n.55;
- che nello schedario elettronico nazionale, nei confronti della società citata in premessa non risulta alla data odierna, alcun provvedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.10 della legge 31.5.1965 n.575, così come modificata dall'art.3 della legge 19.3.1990 n.55.

Milano,

p. IL PREFETTO

10

di

M I L A N O

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
nella qualità di _____
della Società _____
con sede in _____

chiede il rilascio della certificazione di cui all'art. 7 della legge 19.3.1990, n. 55 per:

- 1) Tipo provvedimento o atto: _____
2) Importo: _____
3) Amministrazione o ente pubblico interessato: _____
4) Istituto bancario erogante: _____
5) Numero esemplari: _____

Alla presente richiesta, redatta in duplice copia, si allegano i certificati di residenza e stato di famiglia in carta libera riferiti alle seguenti persone (di cui si riportano - nello spazio sottostante - integralmente i dati risultanti dallo stato di famiglia).

[illegible]

- La certificazione sarà ritirata dal sottoscritto _____
oppure
- dal Signor _____ a cui sarà rilasciata dietro
presentazione di apposita delega al ritiro.

Milano,

Σίματα

COME SI COMPILA IL MODULO

- Ogni richiedente compila il modulo predisposto dalla Prefettura e lo presenta in duplice copia, allegando il proprio stato di famiglia e certificato di residenza in carta libera; in caso di società, anche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio.
- al punto 1 del modulo (tipo provvedimento o atto) dovrà essere specificato il motivo della richiesta (per esempio, contratto, finanziamento o autorizzazione).
- al punto 2 (importo) indicare la cifra dell'importo in caso di finanziamento, contratto, appalto o fornitura.
- al punto 3 (Amministratore o Ente pubblico interessato) indicare l'Ente pubblico con cui si stipula il contratto (se si tratta di contratto); l'Ente pubblico che eroga il finanziamento (se si tratta di finanziamento); l'Ente pubblico che dà l'autorizzazione (se si tratta di autorizzazione).
- al punto 4 (Istituto Bancario erogante): indicare la banca che eroga materialmente il finanziamento (questo spazio dovrà essere compilato solo nel caso di finanziamenti).
- al punto 5 (numero esemplari): qualora il richiedente abbia bisogno di più copie, deve indicarne il numero.

• *Chlorophyll a* (Chl a) and *Chlorophyll b* (Chl b) are the primary photosynthetic pigments in green algae. They are responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through photosynthesis. Chl a is the most abundant pigment, while Chl b is present in smaller amounts.

[illegible]

il richiedente ricopia il proprio stato di famiglia, escludendo i minori di 14 anni.

Il modulo già compilato dal richiedente potrà essere presentato da chiunque, ma il certificato potrà essere ritirato solo dal richiedente o da persona da lui delegata ed indicata nello spazio appositamente predisposto nel modulo (allega procura speciale rilasciata a.....).

Spettabile
.....
.....
.....

e, p.c.

Spettabile
.....
.....
.....

data,

OGGETTO: Segnalazione ex art. 9 Legge 281 del 4.6.85 modificata dall'art. 31 Legge 55 del 19.3.90.

In ottemperanza alle indicazioni date dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la compilazione del MOD 19/D di cui all'art. 9 in oggetto, riguardante la segnalazione di partecipazione al capitale di società esercenti il credito, Vi comunichiamo i nostri seguenti dati:

- DENOMINAZIONE
.....
.....
- SEDE LEGALE
- CODICE FISCALE
- CAPITALE SOCIALE N. AZIONI ORDINARIE
- VALORE NOMINALE UNITARIO AZIONE LIT.
- ATTIVITA' SVOLTA
- SETTORE DI ATTIVITA'

Ci riserviamo di darVi tempestiva comunicazione nel caso di eventuale modifica dei suddetti elementi identificativi.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Spettabile
BANCA D'ITALIA
.....
.....

data,

OGGETTO: Segnalazione ex art. 9 Legge 281 del 4.6.85 modificata
dall'art. 31 Legge 55 del 19.3.90.

In ottemperanza alle indicazioni date dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la compilazione del MOD 19/D di cui all'art. 9 in oggetto, riguardante la segnalazione di partecipazione al capitale di società esercenti il credito, Vi comunichiamo di aver segnalato agli azionisti della nostra società i dati di riferimento da utilizzarsi per le segnalazioni prescritte.

Si allegano n. lettere per conoscenza.

Distinti saluti.



Milano, 27 Agosto 1990

Circolare Tecnica 6/90 Bis

Oggetto: La pagina allegata sostituisce la pagina 4 della
ns. Circolare Tecnica 6/90 datata 25 luglio 1990.

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. MONZA
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
		DOTT. LONI
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
		AVV. SCIUME'
		DOTT. CALLIGARO
	MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
		SIG. MALINVERNO
	PRIME FACTOR	RAG. MARCACCI
	SANPAOLO FACTORING	DOTT. HAIM
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DIREZIONE GENERALE
		DOTT. FURLOTTI
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Le conseguenze della contestazione e quindi della relativa sospensione della garanzia, sono configurate nei contratti in tre diversi modi:

1. sospensione fino alla definizione giudiziale della controversia con possibilità quindi anche di ripristino;
2. decadenza automatica decorso un periodo di tempo determinato;
3. decadenza automatica immediata.

La soluzione sub. 1. comporta una assunzione di rischio a tempo sostanzialmente indeterminato mentre la soluzione sub 2. appare intermedia rispetto alla scelta drastica della decadenza automatica.

Inefficacia - Esclusione - Revoca - decadenza

I contratti escludono tutti dalla garanzia eventualmente prestata dal factor sconti, arrotondamenti e deduzioni di prezzo effettuati dal debitore all'atto del pagamento o concordati con il solo cedente. In taluni contratti si parla per la stessa fattispecie di inefficacia anziché di esclusione. In tutti i contratti vengono anche esclusi dalla garanzia i mancanti pagamenti derivanti da cause di forza maggiore, variamente definite.

La commissione osserva come si riscontrino nei testi contrattuali un uso non chiaramente differenziato dei termini "esclusione", "inefficacia", "revoca" e "decadenza". In effetti sia nel caso di esclusione dalla garanzia che nel caso di inefficacia fin dall'inizio la garanzia non è valida, ma il concetto di esclusione si basa su fatti che a priori vengono definiti "non-garantibili", mentre l'inefficacia presuppone un'indagine successiva volta a dichiarare prova di effetti una garanzia che almeno formalmente esisteva. Per quanto concerne "revoca" e "decadenza" la prima opera come annullamento da un certo momento in poi della garanzia, mentre la seconda produce l'effetto di una invalidità "ex-tunc", come se la garanzia non fosse mai stata prestata.

Appare evidente inoltre che nell'ambito della decadenza ci siano varie ipotesi molto diverse fra di loro, dai casi di decadenza derivanti da contestazioni o problemi attinenti ai crediti, ai casi di decadenza derivanti da inadempienze contrattuali. A seconda dei casi, e della gravità di essi, dovrebbero discendere effetti diversi, dalla decadenza della garanzia del singolo credito alla decadenza della garanzia dell'intero plafond o addirittura di tutti i plafonds. Nella maggior parte dei contratti invece, dopo le cause di sospensione un unico articolo tratta insieme dei vari tipi di decadenza non sempre distinguendo i diversi effetti.

In caso di revoca del plafond cessa la rotatività, rimangono esclusi dalla garanzia tutti i crediti derivanti da consegne o spedizioni effettuate successivamente e viene concretamente applicata la clausola